

Bruxelles, 4 marzo 2021
(OR. en)

6749/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0051(CNS)**

**POSEIDOM 1
REGIO 34**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 marzo 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 95 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 95 final.

All.: COM(2021) 95 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.3.2021
COM(2021) 95 final

2021/0051 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante
modifica della decisione n. 940/2014/UE**

{SWD(2021) 44 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le regioni ultraperiferiche francesi sono tuttavia ubicate al di fuori del campo d'applicazione territoriale delle direttive sull'IVA e sulle accise.

Le disposizioni del TFUE, in particolare l'articolo 110, non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione nelle regioni ultraperiferiche francesi tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana, dagli altri Stati membri o dai paesi terzi. L'articolo 349 TFUE prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche a causa dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. Dette misure vertono su diverse politiche, fra cui quella fiscale.

L'imposta "dazi di mare" è un'imposta indiretta in vigore esclusivamente nelle regioni ultraperiferiche (RUP) francesi della Martinica, della Guadalupa, della Guyana francese, della Riunione e di Mayotte. Questa imposta si applica alle importazioni di beni, a prescindere dalla loro provenienza, e alle forniture di beni a titolo oneroso da parte di soggetti che esercitano attività di produzione. In linea di principio si applica nello stesso modo sia ai prodotti fabbricati localmente che ai prodotti importati.

La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014¹, autorizza la Francia ad applicare fino al 31 dicembre 2020 esenzioni parziali o totali dai "dazi di mare" per i prodotti per i quali esistono una produzione locale, importazioni significative che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali.

Scopo di tali aliquote di imposizione differenziate è compensare gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche, che si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente. In assenza di misure specifiche, i prodotti locali sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto. Si metterebbe quindi a repentaglio il mantenimento di una produzione locale con costi più elevati a causa dei vincoli permanenti specifici di queste regioni.

Il 1° marzo 2019 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di prorogare il regime dei "dazi di mare" oltre il 31 dicembre 2020.

In previsione della scadenza stabilita nella decisione del Consiglio, la Commissione europea aveva avviato in via preliminare uno studio esterno al fine di valutare l'attuale regime e gli effetti potenziali di eventuali opzioni per il periodo successivo al 2020. Sulla base di tale studio, la Commissione ritiene giustificato concedere la proroga richiesta, con alcune modifiche al regime vigente.

¹ Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).

Per dare alle autorità francesi la possibilità di raccogliere tutte le informazioni necessarie, la cui raccolta è stata ritardata a causa della crisi sanitaria causata dalla COVID-19, e per dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata, nel rispetto dei vari interessi in gioco, la decisione (UE) 2020/1793 del Consiglio, del 16 novembre 2020², ha prorogato il periodo di applicazione della decisione n. 940/2014/UE del Consiglio di 6 mesi, vale a dire fino al 30 giugno 2021 anziché al 31 dicembre 2020.

La presente proposta stabilisce pertanto il quadro giuridico per i "dazi di mare" oltre il 30 giugno 2021 istituendo un nuovo regime di deroga per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, con una revisione delle attuali disposizioni per rendere il regime più flessibile e trasparente. Allo stesso tempo, essa proroga di sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, la decisione n. 940/2014/UE per dare alla Francia il tempo di recepire nel proprio diritto nazionale il nuovo regime applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.

Le modifiche proposte rispetto al regime attuale sono quelle elencate di seguito.

- (a) Individuazione dei criteri di selezione dei prodotti ammissibili a un'aliquota d'imposizione differenziata.

I prodotti che figurano nell'elenco sono stati selezionati sulla base della dimostrazione dei costi supplementari, che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente.

Quando:

- (1) la produzione locale detiene una quota di mercato inferiore al 5 %,
- (2) o la sua quota di mercato è superiore al 90 %,

sono state richieste prove supplementari per dimostrare, in tutto o in parte, le seguenti circostanze:

- le produzioni ad alto impiego di manodopera;
- le produzioni emergenti o destinate ad integrare la gamma esistente per diversificare la produzione di un'impresa;
- le produzioni strategiche per lo sviluppo locale (ad esempio nei settori dell'economia circolare, come la lavorazione del legno, della valorizzazione della biodiversità e della protezione dell'ambiente);
- le produzioni innovative o ad alto valore aggiunto;
- i prodotti la cui interruzione dell'approvvigionamento dall'esterno potrebbe mettere in pericolo l'economia o la popolazione locale, come i materiali da costruzione e i prodotti alimentari;
- le produzioni che possono esistere solo se detengono una posizione dominante sul mercato a causa delle ridotte dimensioni dei mercati nelle regioni ultraperiferiche;
- le produzioni di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare le crisi sanitarie.

² Decisione (UE) 2020/1793 del Consiglio, del 16 novembre 2020, recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 21)

- (b) Introduzione di due aliquote di imposizione massime differenziate del 20 % e del 30 % invece delle tre ora vigenti. L'aliquota d'imposizione differenziata autorizzata non dovrebbe tuttavia superare i costi supplementari dimostrati.
- (c) Rialzo della soglia di assoggettamento ai "dazi di mare" a 550 000 EUR. Nel regime proposto gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sarebbero soggetti ai "dazi di mare", ma non potrebbero detrarre l'importo di tale imposta versato a monte. L'obiettivo è quello di esentare la produzione di piccoli operatori, ridurre i loro oneri amministrativi e sostenere il loro sviluppo. Questa misura è giustificata dall'impatto limitato in termini di bilancio³ e di distorsione della concorrenza, dato il numero limitato di operatori economici interessati⁴.
- (d) Sostituzione della relazione intermedia con una relazione al 30 settembre 2025 che deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato II della decisione. Questi elementi serviranno come base per i lavori di rinnovo del regime. L'obiettivo della presente proposta è ridurre l'onere della valutazione del regime, che è inutilmente frequente, e rafforzare l'utilità e l'efficacia delle attività di controllo e valutazione.

Inoltre per quanto riguarda la valutazione dei costi supplementari di produzione che l'aliquota d'imposizione differenziata mira a compensare, le autorità francesi hanno fornito, per ogni voce a quattro cifre della nomenclatura doganale, una valutazione dei costi supplementari di produzione sostenuti dalle imprese locali, ossia principalmente: spese di approvvigionamento, retribuzioni, costi energetici più elevati, costi finanziari dovuti alle scorte più consistenti, spese di manutenzione più elevate, sottoutilizzazione degli impianti di produzione e oneri finanziari più elevati.

L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali si possono applicare le esenzioni parziali o totali dei "dazi di mare". A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 20 o 30 punti percentuali. La parte a dell'allegato elenca i prodotti per i quali la differenza d'imposizione non può superare 20 punti percentuali, la parte b quelli per i quali la differenza non può superare 30 punti percentuali.

I prodotti che figurano nell'allegato sono per la maggior parte gli stessi contenuti nell'allegato della decisione 940/2014/UE del Consiglio. Il riesame completo degli elenchi ha tuttavia portato all'eliminazione di molti prodotti per i quali non era più giustificata un'aliquota d'imposizione differenziata. Sono stati invece aggiunti prodotti che non figuravano nella decisione n. 940/2014/UE, ma per i quali è stata avviata una nuova produzione o è stata sviluppata la produzione esistente. Alcuni prodotti sono infine stati mantenuti negli elenchi, ma l'aliquota di imposizione differenziata autorizzata è stata modificata al rialzo o al ribasso per tener conto dell'evoluzione dei costi supplementari.

³ Le entrate connesse all'assoggettamento delle imprese con un fatturato compreso tra 300 000 e 550 000 EUR è stimato a soli 1,22 milioni di EUR nel 2019, pari a quasi lo 0,1 % del gettito totale dei "dazi di mare" (1,2 miliardi di EUR).

⁴ Le imprese interessate sono 222.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La comunicazione del 2017 "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"⁵ ha rilevato che queste regioni devono tuttora far fronte a gravi sfide, molte delle quali sono permanenti. Tale comunicazione illustra il nuovo approccio della Commissione sulle modalità per stimolare lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche, valorizzando le loro risorse e cogliendo le opportunità offerte da nuovi vettori di crescita e di creazione di posti di lavoro.

In tale contesto l'obiettivo della presente proposta è promuovere la produzione locale e quindi favorire l'occupazione nelle regioni ultraperiferiche francesi. La proposta ripristina la competitività di tali produzioni locali, compensando gli svantaggi derivanti dalla loro situazione geografica ed economica. Essa è complementare al programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI)⁶, che mira a sostenere il settore primario e la produzione di materie prime, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)⁷ e al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)⁸, che prevede una dotazione supplementare specifica per compensare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche inerenti ai loro vincoli permanenti.

Per coerenza con le norme della politica agricola è stata scartata l'applicazione di un'aliquota di imposizione differenziata a tutti i prodotti alimentari che beneficiano degli aiuti previsti al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e in particolare del regime specifico di approvvigionamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico⁹, nel cui ambito la Commissione si impegna a realizzare un mercato unico più approfondito e più equo di cui beneficeranno tutti i portatori di interessi. Uno degli obiettivi della misura proposta è ridurre i costi supplementari sostenuti dalle imprese nelle regioni ultraperiferiche, che impediscono loro una piena partecipazione al mercato unico. Dati i volumi ridotti della produzione in questione nelle regioni ultraperiferiche francesi, non è previsto alcun impatto negativo sul buon funzionamento del mercato unico.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 349 TFUE. Tale disposizione permette al Consiglio di adottare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'UE.

⁵ COM(2017) 623 final.

⁶ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013.

⁷ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

⁸ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese", (COM(2015) 550 final, pag. 4).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare l'applicazione dei trattati a queste regioni, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. Questo vale anche per la concessione di deroghe all'articolo 110 TFUE. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Essa riguarda esclusivamente prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai prodotti fabbricati localmente.

Inoltre, l'aliquota massima di imposizione differenziata prevista per ciascun prodotto oggetto della presente proposta è limitata a quanto è necessario in considerazione dei costi supplementari che gravano su ciascuna produzione locale interessata. L'onere fiscale gravante sui prodotti importati nelle regioni ultraperiferiche francesi non va pertanto al di là di quanto necessario per compensare, rispetto a tali prodotti, la minore competitività dei prodotti fabbricati localmente e conseguire così gli obiettivi del trattato, ossia garantire il corretto ed efficiente funzionamento del mercato interno.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si propone una decisione del Consiglio per sostituire la decisione n. 940/2014/UE del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'ambito di applicazione del regime di "dazi di mare" è adattato alle esigenze degli operatori economici interessati. La ragion d'essere di tale regime è sostenere i prodotti locali riducendo il divario di competitività tra i prodotti locali e quelli non originari di queste regioni, a causa dell'esistenza di vincoli permanenti che aumentano i costi di produzione e quindi il prezzo di costo dei prodotti fabbricati localmente. Il regime dei "dazi di mare" compensa circa la metà dei costi supplementari. Le aliquote d'imposizione differenziate, applicate nel periodo 2014-2020, si sono rivelate proporzionate ai costi supplementari calcolati¹⁰.

I risultati dell'analisi dei dati quantitativi dello studio esterno indicano che, in assenza del regime dei "dazi di mare", i risultati della produzione locale sarebbero notevolmente peggiorati. Circa il 37 % del valore dei prodotti che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata (circa 850 milioni di EUR) sarebbe stato generato da tale meccanismo di differenziazione, con un impatto positivo sull'occupazione (che dal 2014 ha registrato una crescita nei settori che hanno beneficiato dei "dazi di mare", a fronte di un calo nei settori che non ne hanno beneficiato) e sul numero di imprese attive, che nello stesso periodo è aumentato di circa l'1,7 % (rispetto a una diminuzione complessiva del 3 %). Non vi sono

¹⁰ Sono stati riscontrati pochissimi casi (pari allo 0,6 % dei prodotti ammissibili) di sovracompenrazione (meno di 3 punti percentuali in media), dovuti all'attualizzazione del calcolo dei costi supplementari (nel 2020).

prove invece di un impatto sugli investimenti e sulla diversificazione della produzione locale. Il rapporto costi-benefici del regime di "dazi di mare" è complessivamente positivo, con una produzione supplementare locale generata dalle aliquote di imposizione differenziate 2,5 volte superiore al "costo" della misura.

L'applicazione del regime di "dazi di mare" non ha comportato una sostituzione delle importazioni. In pratica, la maggior parte dei prodotti locali che beneficiano di un'aliquota di imposizione differenziata ha subito nel tempo una perdita di quote di mercato, il che conferma che tale regime è più una misura che riduce la perdita di competitività della produzione locale che uno strumento di sviluppo.

Per quanto riguarda l'impatto delle aliquote d'imposizione differenziate dei "dazi di mare" sui prezzi al consumo e sul costo della vita nelle RUP francesi, lo studio esterno rileva che tale impatto è modesto, in quanto l'imposta supplementare applicata ai prodotti che beneficiano di aliquote d'imposizione differenziate non supera l'1,5 % del consumo finale nelle RUP.

Infine, i risultati dell'analisi dei dati commerciali regionali mostrano che le aliquote d'imposizione differenziate dei "dazi di mare" hanno un impatto limitato sul volume delle importazioni dai paesi del CARIFORUM e dall'Africa australe e orientale. Un'eventuale abolizione totale dei "dazi di mare" avrebbe inoltre un impatto molto limitato sulle importazioni di prodotti provenienti da questi paesi (circa 2 milioni di EUR), ma avrebbe un impatto negativo molto significativo sulla produzione locale (circa 300 milioni di EUR). Ciò andrebbe soprattutto a vantaggio degli esportatori dell'UE e dei paesi terzi non appartenenti al CARIFORUM e dell'Africa australe e orientale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito di questa iniziativa è stata condotta un'ampia consultazione dei principali soggetti politici ed economici, con interviste (80) e visite in tre regioni (La Riunione, Guadalupa e Martinica) e un sondaggio presso le imprese stabilite in queste regioni ultraperiferiche (196) che ha incluso tutte e cinque le regioni interessate. Tale sondaggio mirato (online) rivolto agli operatori economici è stato distribuito principalmente attraverso associazioni di categoria attive nei diversi territori, ma anche mediante inviti diretti a 15 420 imprese individuate negli elenchi di imprese forniti dalle camere di commercio.

Nel corso della consultazione è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di garantire una copertura adeguata e un buon equilibrio tra i portatori di interessi. La consultazione mirava in particolare a coinvolgere tutte le autorità pubbliche competenti in termini di livelli amministrativi (centrali e locali) e settori di competenza (autorità responsabili dell'elaborazione delle politiche, amministrazioni fiscali e doganali, istituti statistici ecc.). Sono stati inoltre inclusi nella consultazione anche i rappresentanti dei settori produttivi locali, vale a dire i beneficiari delle aliquote d'imposizione differenziate dei "dazi di mare", e i settori del commercio e dei servizi direttamente o indirettamente interessati da tale regime.

- **Valutazione dell'impatto**

La valutazione dell'impatto avviene secondo una modalità 'back to back': una valutazione ex post del regime attuale seguita da una valutazione prospettica. L'analisi dei potenziali effetti di una prosecuzione dell'attuale regime e di un suo eventuale cambiamento figura in un documento analitico comprendente in allegato una valutazione del regime. Tale documento è stato redatto sulla base di uno studio esterno e delle informazioni fornite dalla Francia.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La durata del regime è fissata in sei anni, fino al 31 dicembre 2027. Sarà tuttavia necessario valutare l'esito dell'applicazione del regime anteriormente a tale data.

Pertanto, entro il 30 settembre 2025 la Francia presenterà una relazione sull'applicazione del regime di aliquote di imposizione per il periodo 2019-2024¹¹ nella quale saranno comprese le informazioni seguenti:

- informazioni sui costi di produzione supplementari;
- le eventuali distorsioni della concorrenza e le ripercussioni sul mercato interno;
- le informazioni necessarie a valutare il regime rispetto ai criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza con altre politiche dell'UE e valore aggiunto dell'UE.

La relazione dovrebbe inoltre raccogliere i contributi di tutti i portatori di interessi sul livello e sull'evoluzione dei costi di produzione supplementari e dei costi di conformità e sugli eventuali casi di distorsione del mercato.

Affinché le informazioni raccolte dalle autorità francesi contengano i dati necessari alla Commissione per prendere una decisione informata sulla validità e sostenibilità del regime in futuro, la Commissione stessa ha redatto orientamenti specifici in merito alle informazioni richieste. Tali informazioni figurano nell'allegato II della proposta. Per quanto possibile, tali orientamenti sono comuni ad altri regimi analoghi in vigore nelle regioni ultraperiferiche dell'UE.

Essi consentiranno alla Commissione di stabilire se persistono le ragioni che giustificano l'esistenza di questo regime di aliquote d'imposizione differenziate dei "dazi di mare", se i vantaggi fiscali concessi alla Francia restano proporzionati e se sono possibili misure alternative a tale regime, che tengano conto della sua dimensione internazionale.

Quando le autorità francesi presenteranno la relazione di follow-up, la Commissione valuterà gli effetti delle aliquote d'imposizione differenziate e la necessità di apportarvi modifiche.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Questa parte non è applicabile in quanto le disposizioni della proposta sono di per sé evidenti.

¹¹ La relazione dovrebbe includere dati riguardanti il 2019 per stabilire una base di riferimento e consentire alla Commissione di esaminare l'impatto del regime per il periodo successivo al 2021. La relazione dovrebbe contenere, per quanto possibile, i dati più recenti fino al 2024 compreso.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante
modifica della decisione n. 940/2014/UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del trattato che si applicano alle regioni ultraperiferiche francesi non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o da altri Stati membri. L'articolo 349 del trattato prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche a causa dell'esistenza di vincoli permanenti che incidono sulla loro situazione economica e sociale.
- (2) È pertanto opportuno adottare misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche francesi. Le misure devono tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni, senza tuttavia compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Gli svantaggi concorrenziali delle regioni ultraperiferiche francesi sono menzionati all'articolo 349 del trattato: grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza da un numero limitato di prodotti. Questi vincoli permanenti comportano per le regioni ultraperiferiche una dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire scorte maggiori, una dimensione ridotta del mercato locale associata a un basso livello di attività di esportazione ecc. L'insieme di tali svantaggi concorrenziali si traduce in un aumento dei costi di produzione e quindi del prezzo di costo dei prodotti fabbricati localmente che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto dei costi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche francesi. Si metterebbe quindi a repentaglio il mantenimento di una produzione locale. È pertanto necessario adottare misure specifiche allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.
- (3) La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio¹, per ristabilire la competitività dei prodotti fabbricati localmente, autorizza la Francia ad applicare fino al 30 giugno 2021

¹ GU C del , pag. .

esenzioni parziali o totali dai "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche della Martinica, della Guadalupa, della Guyana francese, della Riunione e di Mayotte per i quali esistono una produzione locale, importazioni significative che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda del prodotto, la differenza di imposizione non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti.

- (4) La Francia ha chiesto di poter mantenere, a decorrere dal 1° luglio 2021, un regime analogo a quello previsto nella decisione n. 940/2014/UE. Secondo la Francia, gli svantaggi concorrenziali hanno carattere permanente e il regime di imposizione previsto dalla decisione n. 940/2014/UE ha consentito di mantenere, e in alcuni casi di sviluppare, le produzioni locali, non ha perturbato il commercio estero e non ha comportato una sovracompensazione dei costi supplementari sostenuti dalle imprese.
- (5) A tale riguardo la Francia ha comunicato alla Commissione, per ciascuna delle cinque regioni ultraperiferiche interessate, una serie di elenchi di prodotti per i quali intende applicare un'aliquota di imposizione differenziata pari al massimo a 20 o 30 punti percentuali, a seconda che si tratti o no di prodotti fabbricati localmente. La regione ultraperiferica francese di Saint Martin non è interessata.
- (6) La presente decisione attua le disposizioni dell'articolo 349 del trattato e autorizza la Francia ad applicare un'aliquota d'imposizione differenziata ai prodotti per i quali è stata dimostrata l'esistenza innanzitutto di una produzione locale, in secondo luogo di importazioni significative di beni (provenienti, tra l'altro, dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente. L'aliquota differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati.
- (7) Nei casi in cui la quota di mercato della produzione locale è inferiore al 5 % o se la quota delle importazioni è inferiore al 10 %, sono state richieste prove supplementari per dimostrare, in tutto o in parte, le seguenti circostanze: l'esistenza di produzioni ad alto impiego di manodopera, di produzioni emergenti o destinate ad integrare la gamma esistente per diversificare la produzione di un'impresa, di produzioni strategiche per lo sviluppo locale (ad esempio nei settori dell'economia circolare, della valorizzazione della biodiversità e della protezione dell'ambiente), di produzioni innovative o ad alto valore aggiunto, di prodotti la cui interruzione dell'approvvigionamento dall'esterno potrebbe mettere in pericolo l'economia o la popolazione locale, di produzioni che possono esistere solo se detengono una posizione dominante sul mercato a causa delle ridotte dimensioni dei mercati nelle regioni ultraperiferiche, di produzioni di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare le crisi sanitarie. L'applicazione di tali principi permetterà di attuare le disposizioni dell'articolo 349 del trattato limitandosi a quanto necessario e senza creare vantaggi indebiti a favore delle produzioni locali per non compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché

¹ Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).

salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche in materia di aiuti di Stato.

- (8) Per semplificare e ridurre gli obblighi delle piccole imprese e anche sostenerne lo sviluppo, si applicheranno esenzioni o riduzioni fiscali a tutti gli operatori con un fatturato annuo pari o superiore a 550 000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sono soggetti a "dazi di mare", ma in contropartita non possono detrarre l'importo di tale imposta a monte.
- (9) Analogamente, la coerenza con il diritto dell'Unione porta a scartare l'applicazione di un'aliquota d'imposizione differenziata ai prodotti alimentari che beneficiano degli aiuti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Scopo di tale disposizione è impedire che l'effetto degli aiuti finanziari agricoli concessi nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento sia vanificato o ridotto da un'imposizione più elevata dei prodotti sovvenzionati a seguito dei "dazi di mare".
- (10) Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle regioni ultraperiferiche francesi, già esposti nella decisione n. 940/2014/UE, sono confermati dalle esigenze relative alla finalità dell'imposta. L'integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse fiscali delle regioni ultraperiferiche francesi e la sua destinazione a una strategia di sviluppo economico e sociale di tali regioni che comporti un contributo alla promozione delle attività locali costituiscono un obbligo giuridico.
- (11) È necessario modificare la decisione n. 940/2014/UE al fine di prorogare di sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di applicazione della deroga da essa autorizzata. Tale periodo dovrebbe consentire alla Francia di recepire la presente decisione nel proprio diritto interno.
- (12) È opportuno fissare la durata del regime a sei anni, fino al 31 dicembre 2027. Per consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la deroga continuano ad essere soddisfatte, la Francia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di controllo entro il 30 settembre 2025. È pertanto opportuno stabilire la struttura e il contenuto richiesti di tale relazione.
- (13) Per evitare qualsiasi rischio giuridico, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre la proroga del periodo di applicazione della deroga autorizzata dalla decisione n. 940/2014/UE dovrebbe decorrere dal 1° luglio 2021.
- (14) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato, la Francia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2027, ad applicare esenzioni parziali o totali dai "dazi di mare" per i prodotti elencati nell'allegato I che sono fabbricati localmente nella Guadalupa, nella Guyana francese, nella Martinica, a Mayotte o nella Riunione in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato. Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia

¹ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

di sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche interessate, tenuto conto del quadro dell'Unione, e contribuire alla promozione delle attività locali senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

2. Rispetto alle aliquote d'imposta applicate a prodotti analoghi che non provengono dalle regioni ultraperiferiche interessate, l'applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:

- a) 20 punti percentuali per i prodotti di cui all'allegato I, parte a);
- b) 30 punti percentuali per i prodotti di cui all'allegato I, parte b).

La Francia si impegna a far sì che le esenzioni parziali o totali applicate ai prodotti che figurano nell'allegato I non superino i costi supplementari dimostrati né la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali.

3. La Francia applica le esenzioni parziali o totali d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 agli operatori il cui fatturato annuo è pari o superiore a 550 000 EUR. Tutti gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sono soggetti ai "dazi di mare".

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono stati selezionati sulla base della dimostrazione di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente.

Quando:

- (a) la produzione locale detiene una quota di mercato inferiore al 5 %,
- (b) o la sua quota di mercato è superiore al 90 %,

sono state richieste prove supplementari per dimostrare, in tutto o in parte, le seguenti circostanze:

- (1) le produzioni ad alto impiego di manodopera;
- (2) le produzioni emergenti o destinate ad integrare la gamma esistente per diversificare la produzione di un'impresa;
- (3) le produzioni strategiche per lo sviluppo locale;
- (4) le produzioni innovative o ad alto valore aggiunto;
- (5) le produzioni la cui interruzione dell'approvvigionamento dall'esterno potrebbe mettere in pericolo l'economia o la popolazione locale;
- (6) le produzioni che possono esistere solo se detengono una posizione dominante sul mercato a causa delle ridotte dimensioni dei mercati nelle regioni ultraperiferiche;
- (7) le produzioni di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare le crisi sanitarie.

Articolo 3

Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione da loro applicato ai prodotti fabbricati localmente ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013.

Articolo 4

Entro il 30 settembre 2025 la Francia presenta alla Commissione, una relazione di controllo che permetta di valutare se le condizioni che giustificano l'applicazione del regime di imposizione di cui all'articolo 1 continuano ad essere soddisfatte. La relazione di controllo contiene le informazioni che figurano nell'allegato II.

Articolo 5

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 940/2014/UE, la data "30 giugno 2021" è sostituita dalla data "31 dicembre 2021".

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad eccezione dell'articolo 5 che si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Articolo 7

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*